

SETTORE
Ambiente e Territorio, Infrastrutture
Stradali, Politiche Comunitarie e
Protezione Civile

TEL. (0922) 593414 - FAX (0922) 593402
E-MAIL b.barone@provincia.agrigento.it



Provincia Regionale di
Agrigento
denominata

Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n° 8/2014


N° Protocollo:del

Codice ufficio:

Fascicolo:

Sede Ufficio: Viale della Vittoria, 323

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 03 del 18 febbraio 2015 relativa alla manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto e ogni altro tipo di vegetazione, nonché dei fabbricati, muri e opere di sostegno poste sui terreni in fregio alle Strade Provinciali.



→ **A tutti Comuni della**
Provincia di Agrigento
Loro Sedi

Al Comando di Polizia Provinciale
Sede

All'Albo Pretorio della Provincia
Sede

All'Ufficio Stampa
Sede

E,p.c. Alla Prefettura di Agrigento

Si trasmette, in allegato alla presente, l'Ordinanza relativa alla manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto e ogni altro tipo di vegetazione, nonché dei fabbricati, muri e opere di sostegno poste sui terreni in fregio alle Strade Provinciali e si chiede che venga pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente e anche on-line sui siti istituzionali.

Si invitano altresì le Amministrazioni comunali a volere provvedere analogamente ad emettere apposita ordinanza relativamente agli ambiti urbani e non, di loro competenza.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

II DIRIGENTE del SETTORE
(Ing. Bernardo Barone)



Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(Ex Provincia Regionale di Agrigento)

OGGETTO : Manutenzione delle siepi, alberature, piante di alto fusto e ogni altro tipo di vegetazione, nonché dei fabbricati, muri e opere di sostegno poste sui terreni in fregio alle Strade Provinciali.

ORDINANZA n° 03 del 18 Febbraio 2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE e TERRITORIO, INFRASTRUTTURE
STRADALI, POLITICHE COMUNITARIE e PROTEZIONE CIVILE**

Considerato che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione poste in fregio alle strade di competenza di questa Provincia, può costituire situazione di pericolo ed intralcio alla circolazione.

Considerato in particolare che le piante i cui rami protendono sulla sede stradale possono rappresentare, in caso di vento e/o precipitazioni violenti, un grave pericolo per gli utenti della strada, oltre che un intralcio per i mezzi di soccorso.

Considerato che, l'art. n° 30 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n° 285) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del proprietario del fondo, la manutenzione e la conservazione ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, dei fabbricati, muri e opere di sostegno unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

Ritenuto necessario che, tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolati siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. n° 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti gli artt. nn. 15, 16, 17, 29, 30 e 31 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n° 285) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. n° 5 comma terzo e 6 comma quarto del vigente codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n° 285) e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono per l'Ente proprietario la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Visto l'art. n° 896 del Codice Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, situati al di fuori dei centri abitati di cui all'art. n° 4 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedano a mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurando la piena visibilità e leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza e dell'angolazione necessarie.

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, situati all'interno dei centri abitati di cui all'art. n° 4 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno rispettare la normativa vigente per il Comune territorialmente competente o, in mancanza di questa, quanto stabilito specificamente all'art. n° 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n° 285/92).

Inoltre che, a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, provvedano, alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

Si rammenta infine che i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, sono tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e/o dimensioni nonché materiale proveniente da fabbricati, muri e opere di sostegno che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, e fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste gli artt. 29, 30, e 31 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n° 285/92), questa Amministrazione, provvederà d'Ufficio con proprio personale e mezzi addebitando la conseguente spesa ai proprietari frontisti interessati tramite ordinanza-ingiunzione da parte della Prefettura di Agrigento.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Agrigento, all'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati, nonché tramite i mezzi d'informazione locale.

E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare in dispetto della presente Ordinanza.

INFORMA CHE


In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

A norma dell'art. n° 3 comma quarto della L. 241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Siciliano per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza il personale stradale, gli agenti di cui all'art. n° 12 del vigente Codice della Strada (D.Lvo del 30/04/1992 n° 285) e la polizia provinciale.

IL DIRIGENTE del SETTORE
(Dott. Ing.  Bernardo Barone)